



Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Verbania

**Al Direttore Amministrativo
Al Funzionario Responsabile Segreteria Dibattimento**

**Al Presidente
Consiglio Ordine Avvocati**

OGGETTO: Disposizioni in ordine al rilascio di informazioni relative alla iscrizione dei procedimenti penali

Premesso che, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni relative all'utilizzo del portale per il deposito telematico degli atti, e, in particolare, delle previsioni concernenti il deposito della nomina del difensore di fiducia nella fase delle indagini preliminari, risulta indispensabile per i difensori, che siano già in possesso del c.d. *atto abilitante* (idoneo a dimostrare la conoscenza dell'esistenza di un procedimento a carico del proprio assistito o nel quale lo stesso sia persona offesa) avere previa conoscenza del numero del procedimento al quale la nomina si riferisce.

E' stato, di conseguenza, registrato un notevole incremento delle istanze ai sensi dell'art. 335 c.p.p., finalizzate ad ottenere i dati relativi al numero del procedimento e al nominativo del magistrato assegnatario, con conseguente aggravio di lavoro per l'ufficio preposto e correlato allungamento dei tempi di lavorazione delle istanze; il ricorso a tale strumento comporta anche per i difensori reiterati accessi agli uffici e prolungamento dei tempi.

Al fine, pertanto, di snellire gli adempimenti necessari ad ottenere le informazioni indispensabili al deposito dell'atto di nomina nei procedimenti della cui iscrizione vi sia già conoscenza, si invitano i difensori a inoltrare la relativa richiesta tramite posta elettronica al seguente indirizzo: citazioni.procura.verbania@giustizia.it allegando l'atto di nomina e il c.d. *atto abilitante* (quale ad es., verbale di identificazione ed elezione di domicilio, verbale di perquisizione e/o sequestro effettuato dalla P.G., accertamenti del tasso alcolico e altri atti comunque idonei a dimostrare la conoscenza dell'esistenza di un procedimento a carico del proprio assistito).

L'ufficio preposto (segreteria dibattimento) risponderà con il medesimo mezzo, indicando, ove la richiesta sia formulata in presenza dei corretti presupposti, il numero di iscrizione del procedimento e il magistrato titolare dello stesso; in caso contrario, fornirà una risposta negativa.



Si coglie, infine, l'occasione per precisare che, per quanto concerne le istanze presentate ai sensi e per le finalità di cui all'art. 335 c.p.p., le stesse continueranno a essere presentate presso il medesimo ufficio di segreteria, anche telematicamente, utilizzando l'apposito modulo reperibile presso lo sportello e sul sito della Procura della Repubblica e predisposto in modo da fornire tutte le indicazioni necessarie al rilascio del certificato, in un'ottica di agevolazione e collaborazione con l'ufficio.

Sarà cura e onere del personale preposto, qualora l'istanza venga presentata con modalità diverse, verificare che contenga comunque tutte le indicazioni necessarie al rilascio e provvedere di conseguenza.

Prego il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di voler dare la massima diffusione alle presenti indicazioni, che verranno, in ogni caso, pubblicate anche sul sito della Procura della Repubblica.

Verbania, 30 aprile 2024

Il Procuratore della Repubblica reggente

Olimpia Bossi

